

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 456

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PAVONE, LAFORGIA, ABBATE, AIARDI, AMABILE, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLA, ARMELLIN, ARNAUD, ASTONE, BALESTRACCI, BASSI, BELUSSI ERNESTA, BERNARDI GUIDO, BIANCHI FORTUNATO, BONFERRONI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARENINI, CARLOTTO, CASATI, CASINI, CATTANEI, CENI, CERIONI, CIANNAMEA, CORDER, COSTAMAGNA, CRISTOFORI, CUMINETTI, DANESI, DE CAROLIS, DEGENNARO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FERRARI SILVESTRO, FIORET, FOTI, FUSARO, GAITI, GALLI, GALLONI, GARAVAGLIA MARIA PIA, GARGANO, GARZIA, GASPARI, GITTI, GORIA, GUI, GULLOTTI, IANNIELLO, LAGANA, LA LOGGIA, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUSSIGNOLI, MANFREDI MANFREDO, MANTELLA, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZARRINO, MAZZOTTA, MENEGHETTI, MENZIANI, MERLONI, MORO, ORSINI GIANFRANCO, PELLIZZARI, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICANO, PICCHIONI, PISICCHIO, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, QUARENGHI VITTORIA, ROCELLI, ROSSI, ROSSI DI MONTELEA, RUBBI EMILIO, RUBINO, RUSSO GIUSEPPE, RUSSO VINCENZO, SANESE, SCAIOLA, SCALIA, SEDATI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, TESINI GIANCARLO, TOMBESI, URSO GIACINTO, VERNOLA, VINCENZI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZURLO

Presentata il 27 luglio 1979

Legge-quadro per l'artigianato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche la VII legislatura si è chiusa senza che il Parlamento prendesse in esame e approvasse la legge-quadro per l'artigianato, da anni attesa, né nel testo del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri il 20

ottobre 1978, né in quello delle varie proposte di iniziativa parlamentare presentate nel corso della legislatura passata.

In tale mancanza, con decreto-legge del 26 maggio 1979, n. 156, veniva prorogata la durata in carica delle Commissio-

ni regionali e provinciali dell'artigianato « sino all'entrata in vigore della legge-quadro sull'artigianato » e si annullavano le operazioni elettorali nel tempo intercorso tra il 3 marzo 1979 e l'entrata in vigore del citato decreto.

Di proroga in proroga si era giunti all'inizio della procedura elettorale per il rinnovo delle Commissioni regionali e provinciali da effettuare entro il 30 giugno 1979, ai sensi dell'ultimo decreto-legge in materia (1° luglio 1978, n. 429).

Si trattava infatti — e si tratta — di provvedere al rinnovo di detti organi dopo ben nove anni dalla loro ultima formazione a seguito delle elezioni svoltesi nel 1970 e ben cinque dalla loro naturale scadenza fissata per legge a quattro anni dalle ultime elezioni.

Nel frattempo — quasi un decennio! — si sono operati vuoti fino a mettere in forse — in alcuni casi — persino il funzionamento delle stesse Commissioni.

Non si tratta tuttavia solo di procedere al rinnovo, pur previsto dalla legge, di organi ai quali è demandata la tenuta degli Albi artigiani (con importanti effetti ai fini dell'assistenza sanitaria e delle assicurazioni sociali obbligatorie di invalidità e vecchiaia, contro gli infortuni, agli effetti inoltre del credito agevolato, ecc.), il problema infatti è assai più ampio. Con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è data attuazione al previsto trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di artigianato; in tal modo si è determinata la esigenza di sostituire alla pur organica e generale regolamentazione del settore dell'artigianato, stabilita dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, altra disciplina che tenesse conto della nuova realtà regionale.

Con l'attuazione infatti dell'ordinamento regionale è divenuto di concreta attuazione l'articolo 117 della Costituzione che attribuisce potestà normativa alle Regioni a statuto ordinario in materia di artigianato, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Statuto; solo in tal modo — attraverso cioè l'attività legi-

slativa delle Regioni che sia riferita a una legge quadro o di principi approvata dal Parlamento — può ora trovare pratica attuazione il noto precetto della Costituzione (articolo 45) secondo il quale la legge deve provvedere alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Stando così le cose, ulteriori ritardi e remore — da parte del Parlamento — non troverebbero giustificazione alcuna, anche in considerazione della funzione socio-economica universalmente riconosciuta all'artigianato — specie nell'attuale, difficile momento — e della necessità che la legislazione regionale, finora esercitata con provvedimenti settoriali e scarsamente incisivi, possa invece dispiegare la pienezza dei propri poteri, pur nell'ambito della legge quadro e ottenere effetti adeguati.

D'altra parte la esigenza di una rapida approvazione di una tal legge, ha ottenuto, negli ultimi mesi, ulteriori autorevoli riconoscimenti e sanzioni, nella già ricordata approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, di un apposito disegno di legge (il 20 ottobre 1978) e nel decreto-legge 26 maggio 1979, n. 156, che prorogava la durata in carica delle Commissioni regionali e provinciali « fino all'entrata in vigore della legge quadro per l'artigianato ».

Infine, il riscontro e il confronto a lungo esercitati sulle numerose proposte di legge di iniziative parlamentari, presentate nel corso delle ultime legislature e — recentemente — sul testo del disegno di legge governativo, hanno portato ad alcune fondamentali convergenze le stesse organizzazioni artigiane direttamente interessate al problema di una adeguata disciplina.

Laddove invece si è ritenuto che il testo a suo tempo approvato in sede governativa, non rispondesse ad altre importanti esigenze, si è provveduto alle relative formulazioni.

Il comando legislativo del già citato articolo 117 della Costituzione è infatti incondizionato: il settore dell'artigianato è attribuito alle Regioni come materia normativa e amministrativa.

La legge-quadro è pertanto destinata — com'è stato autorevolmente affermato — a regolare quegli oggetti per i quali sia da applicare, e quindi da sviluppare, in relazione all'artigianato, una qualche statuizione costituzionale.

Gli oggetti sono quindi i seguenti:

a) la denominazione dell'impresa artigiana;

b) la funzione ordinale per ciò che attiene allo strumento base di certezza pubblica, che è l'albo delle imprese artigiane;

c) l'iscrizione all'albo che costituisce diritto soggettivo per l'imprenditore artigiano avente le connotazioni stabilite dalla legge, ed i requisiti formali;

d) la legge-quadro deve inoltre contenere una norma di sbarramento, sempre in osservanza del principio di eguaglianza, nella quale si dica che le Regioni non possono stabilire regole restrittive nei confronti di artigiani di altre Regioni ai fini dell'esercizio di stabilimento dell'attività imprenditoriale;

e) se si mantiene il modello organizzativo oggi vigente e, sembra, da tutti pacificamente accettato, della commissione provinciale, occorre quindi stabilire la composizione, il modo di conferimento degli uffici, l'amministrazione di incardinazione con l'indicazione generica del contenuto nella funzione (tenuta dell'albo).

I punti essenziali della proposta sono:

definizione giuridica dell'impresa artigiana aggiornata nelle sue connotazioni quantitative e qualitative (articoli 2 e 3);

istituzione dell'albo provinciale delle imprese artigiane e modalità per la sua tenuta (articolo 4);

istituzione di un organo amministrativo (Commissione provinciale per l'artigianato) a parziale composizione elettiva, competente a riconoscere la qualifica artigiana delle imprese (articolo 5);

istituzione di un organo regionale competente a decidere in via amministra-

tiva i ricorsi in materia di riconoscimento della qualifica artigiana (articolo 6);

riconoscimento alla impresa artigiana delle funzioni di bottega-scuola per la preparazione professionale, la qualificazione e l'addestramento di giovani forze di lavoro (articolo 7);

introduzione del titolo di maestro artigiano ed istituzione del relativo albo regionale (articolo 8);

divieto per le Regioni di introdurre limiti o restrizioni all'esercizio del cosiddetto diritto di stabilimento, ed una riserva di legge statale per la disciplina dei titoli, diplomi o altri requisiti di carattere personale o professionale condizionanti lo esercizio dell'attività artigiana (articolo 9).

Passando quindi all'esame analitico del provvedimento predisposto, si ritiene opportuno illustrare la portata dei singoli articoli attraverso brevi note esplicative.

Articolo 1 — Ha carattere enunciativo, in via generale, dei limiti entro cui può esercitarsi la potestà legislativa delle Regioni.

Articolo 2 — Fissa i requisiti sostanziali che devono configurare giuridicamente l'impresa artigiana.

In particolare si può osservare che la direzione generale dell'impresa e la partecipazione anche manuale del titolare al processo lavorativo sono, fra gli altri, elementi essenziali e qualificanti dell'attività artigiana rispetto alla piccola industria e come tale irrinunciabile.

Per quanto riguarda « le attività dell'allevamento non agricole », si è rilevato che le attività di allevamento, per le quali sono sufficienti impianti non necessariamente integrati da appezzamenti di terreno, non solo non usufruiscono dei provvedimenti previsti per le imprese agricole (perché non legate alla terra) ma sono escluse dalla CPA stante la loro origine agricola e il mancato esplicito accenno ad esse nella legge 25 luglio 1956, n. 860. Di qui la loro esplicita inclusione (lettera a). Inoltre la legge 25 luglio 1956, n. 860, all'articolo 7 esonera le imprese artigiane dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione. Tale esonero è confermato con la lettera d).

Articolo 3 - Stabilisce le dimensioni dell'impresa che sono state modificate cercando di contemperare da un lato l'esigenza di consentire la piena utilizzazione di tecnologie più moderne, dall'altro di conservare dimensioni aziendali che rendano di fatto possibile la partecipazione personale, anche sul piano organizzativo e direzionale, del titolare dell'impresa, determinando quello dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento; inoltre eleva il numero degli addetti.

Rispetto alla legge 25 luglio 1956, n. 860, l'attuale proposta elimina la rigidità tra il numero degli operai e degli apprendisti, che potrà variare nell'ambito della dimensione complessivamente stabilita in conformità alla necessità produttiva dell'impresa e nei limiti previsti dalla legge, offrendo all'imprenditore parametri più elastici nella composizione degli addetti e una maggiore possibilità di impiego di apprendisti. Si è inoltre inteso precisare i limiti del processo di meccanizzazione delle imprese artigiane che producono in serie, statuendo che, in tale sistema di lavorazione, l'intervento personale e manuale sia valutabile in misura non inferiore al 30 per cento nell'incremento complessivo di valore aggiunto al prodotto.

Sempre l'articolo 3, tratta della forma giuridica, individuale o societaria, che può assumere l'impresa artigiana, dei necessari adattamenti dei requisiti soggettivi ed oggettivi alle imprese societarie e cooperative.

Articolo 4 - Fissa i criteri fondamentali per l'iscrizione, resa obbligatoria, dell'impresa artigiana negli appositi albi provinciali la cui tenuta è demandata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per assicurare l'unicità della rilevazione anagrafica delle attività imprenditoriali e lo svolgimento da parte degli stessi Enti camerali dei compiti di osservatorio economico nella provincia.

Tale iscrizione assolve infatti anche funzioni di pubblicità-notizia, nei confronti dei terzi, dei fatti più salienti della vita economica dell'impresa, costituendo, quindi, materia di preminente interesse nazionale. È stata inoltre introdotta la sanzione amministrativa per l'uso illegittimo di denominazioni riferibili all'artigianato.

Articolo 5 - Detta gli indirizzi normativi per la costituzione degli organi di amministrazione: assemblee dei delegati e commissioni provinciali e regionali assicurando il principio dell'autogoverno della categoria, specie dopo l'esito positivo di oltre 22 anni di ordinata e responsabile gestione della mutualità artigiana retta sulla base degli stessi principi.

La composizione delle commissioni provinciali è per due terzi costituita da artigiani eletti a suffragio diretto attraverso votazioni di primo e secondo grado. Il sistema maggioritario, che potrebbe non avere unanime adesione ed essere modificato con quello proporzionale, dà certezza gestionale.

Si prescrive inoltre che la legislazione regionale inserisca fra i compiti delle commissioni provinciali e delle assemblee dei delegati quelli delle scelte di programmazione e di sviluppo economico dell'artigianato nell'ambito regionale dando in tal modo contenuto sostanziale a tali organi.

Articolo 6 - Per quanto riguarda, la Commissione regionale per l'artigianato, è da osservare che l'unica funzione di natura pubblicistica ad essa attribuita, è quella della decisione dei ricorsi in via amministrativa in materia di riconoscimento della qualifica artigiana, mentre tutti gli altri compiti di coordinamento, informazione, documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane, con l'attuazione dell'ordinamento regionale, rientrano nella sfera di competenza amministrativa dell'assessorato regionale dell'artigianato.

Si è ritenuto quindi di rinviare alla competenza legislativa regionale, l'istituzione e la composizione della predetta Commissione regionale fatti salvi i principi che alla stessa debba essere affidato il contenzioso amministrativo in materia di rico-

noscimento della qualifica artigiana, e che della commissione stessa debbano far parte di diritto i presidenti delle commissioni provinciali.

Articolo 7 - Pur costituendo l'istruzione professionale ed artigiana materia diversa da quella dell'artigianato, si è ritenuto di inserire i principi fondamentali che dovranno sovrintendere al riconoscimento della bottega-scuola da parte della Regione nella presente legge-quadro per la evidente connessione tra la configurazione economica e giuridica dell'impresa artigiana e l'allargamento della sua attività alla gestione di corsi di istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti fra l'altro previsti al capo V del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Trattasi infatti di consentire all'impresa artigiana l'espletamento di finalità non strettamente economiche a parziale deroga dei principi stabiliti per la sua definizione giuridica.

Tale istituto, che deve essere regolato dalle singole leggi regionali, è stato unanimemente auspicato dagli assessori regionali per l'artigianato, per avviare a soluzione il problema dell'addestramento professionale dei giovani che intendano intraprendere una attività artigiana e della riqualificazione degli artigiani già in attività.

Articolo 8 - L'istituzione della qualifica di maestro artigiano è stata prevista, non come puro titolo onorifico, ma in connessione all'attuazione ed alla direzione della bottega-scuola.

Articolo 9 - Contiene, innanzitutto, una norma di sbarramento, in osservanza del principio di eguaglianza e degli impegni

internazionali assunti dallo Stato, che ribadisce espressamente il divieto per le Regioni di stabilire con proprie leggi regole restrittive nei confronti di artigiani di altre regioni o di stranieri, ai fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

È stata inoltre introdotta una riserva di legge dello Stato per quanto attiene alla disciplina dei titoli, diplomi o altri requisiti di carattere professionale o personale condizionanti l'esercizio dell'attività artigiana e ciò allo scopo di assicurare la loro uniforme applicazione in termini di eguaglianza su tutto il territorio nazionale.

Articolo 10 - Ribadisce l'opportunità e la necessità del mantenimento di un organo tecnico-consultivo centrale, a disposizione del Ministero, nel quale possano essere dibattuti problemi di politica economica generale interessanti il settore artigiano e questioni rilevanti che riguardino gli indirizzi economici e sociali dell'artigianato sia a livello nazionale che internazionale. In tali materie il Comitato è chiamato ad esprimere pareri obbligatori.

Proprio per raggiungere tali obiettivi la connotazione e la composizione del Comitato centrale dell'artigianato sono state profondamente ristrutturate, allo scopo di rendere l'organo consultivo più snello e più rappresentativo con la esclusiva partecipazione di rappresentanze regionali e delle forze economiche della categoria.

Sono stati, infatti, esclusi i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, fatta salva la possibilità per il ministro di avvalersi della loro partecipazione, a livello di esperti, per la trattazione di particolari problemi attinenti le loro specifiche competenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, spetta alle Regioni emanare norme legislative in materia di artigianato entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.

Sono fatte salve le particolari competenze attribuite in materia di artigianato alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome della Regione Trentino-Alto Adige dai rispettivi statuti.

ART. 2.

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per scopo la produzione di beni, di natura artistica od usuale, oppure la prestazione di servizi, ivi comprese le attività produttive di beni e di servizi connessi alla agricoltura e le attività integrate di produzione e conservazione o trasformazione di prodotti ittici, le attività dell'allevamento non agricolo, purché svolte con mezzi propri, escluse le imprese agricole, pescherecce e quelle esercenti attività intermediarie nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;

b) che sia organizzata ed operi con il lavoro diretto e professionale, e con la partecipazione anche manuale, sia pure non continuativa, del suo titolare ed, eventualmente, con quello dei suoi familiari da individuarsi in conformità alle norme per le imprese familiari della legge 19 maggio 1975, n. 151;

c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda ed assuma tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione;

d) che il titolare possieda, ove richiesto, le autorizzazioni, i nulla osta,

nonché i titoli di cui all'articolo 9 della presente legge con esclusione della licenza di commercio per la vendita degli oggetti di produzione propria.

La qualifica artigiana di una impresa è comprovata dall'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4.

L'impresa artigiana può svolgere la sua attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposito laboratorio, oppure in forma ambulante o di posteggio.

ART. 3.

L'impresa artigiana nello svolgimento della sua attività può valersi delle prestazioni d'opera di personale dipendente a condizione che esso sia guidato e diretto personalmente dal titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del precedente articolo 2 è considerata artigiana:

a) l'impresa che, non effettuando lavorazioni in serie, impieghi complessivamente non più di 24 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 12;

b) l'impresa che, effettuando lavorazioni in serie con processo non del tutto meccanizzato, impieghi complessivamente non più di 12 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) l'impresa che, svolgendo la propria attività, nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, impieghi complessivamente non più di 55 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 20.

L'elenco delle attività nei settori dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, è determinato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le Regioni e le Associazioni artigiane più rappresentative;

d) l'impresa che, prestando servizio di trasporto di merci o di persone, impieghi complessivamente non più di 10 addetti qualificati;

e) l'impresa che — nei limiti dimensionali previsti alle precedenti lettere — oltre che nella forma individuale, sia costituita in forma di cooperativa o di altra forma societaria, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata o in accomandita semplice o per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci o uno nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Con l'espressione « processo non del tutto meccanizzato » di cui alla precedente lettera b), si intende il sistema di lavorazione nel quale l'intervento personale e manuale, in relazione all'incremento complessivo di valore aggiunto al prodotto, sia valutabile in misura non inferiore al 30 per cento.

Nel computo degli addetti di cui alle precedenti lettere a) e b) non vanno compresi i familiari indicati alla lettera b) del precedente articolo 2.

Nelle imprese di cui alle precedenti lettere a), b), e) il numero massimo degli apprendisti può superare di due unità quello degli addetti qualificati, purché il numero complessivo non superi il massimo degli addetti.

ART. 4.

L'impresa in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana.

L'impresa artigiana deve essere iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane tenuto con gli stessi criteri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Il riconoscimento della qualifica artigiana e la conseguente iscrizione sono deliberati, su domanda del titolare della impresa, della Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 5.

I consorzi costituiti fra imprese artigiane iscritte nell'albo provinciale, possono es-

sere annotati in apposito registro con la indicazione per ciascun consorzio delle imprese che lo costituiscono.

È fatto divieto a chiunque non iscritto negli albi di adottare, quale ditta o insegne o marchio o ragione sociale, una denominazione comunque riferibile all'artigianato. Lo stesso divieto vale per le imprese e loro consorzi che non sono iscritti negli appositi albi.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dal competente Prefetto la sanzione amministrativa fino a lire un milione con il rispetto delle modalità procedurali contenute negli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

ART. 5.

Le Regioni istituiscono, presso le Camere di Commercio, Commissioni regionali formate in maggioranza di artigiani e Commissioni provinciali composte, per almeno due terzi, da artigiani titolari di impresa, espressi con sistema elettorale maggioritario a suffragio diretto attraverso votazioni di primo grado per la elezione ogni cinque anni di delegati e di secondo grado per la elezione dei componenti le commissioni.

La legge regionale deve prevedere:

- 1) le norme per la tenuta degli elenchi;
- 2) il numero dei componenti elettivi delle Commissioni tra i quali deve essere prescelto il Presidente ed il Vicepresidente;
- 3) il conferimento delle attribuzioni all'Assemblea generale dei delegati, in ordine alla sostituzione dei componenti elettivi della Commissione stessa prima dello scadere del mandato;
- 4) il conferimento di compiti alle Commissioni in materia di programmazione e per il progresso tecnico, professionale ed economico dell'artigianato;
- 5) il conferimento all'Assemblea dei delegati di compiti relativi all'esame annuale della relazione della Commissione provinciale dell'artigianato in merito all'attività svolta ed alla programmazione.

Le Regioni disciplinano, secondo i principi della presente legge, la composizio-

ne, le competenze, il contenzioso ed il finanziamento delle Commissioni provinciali e regionali.

ART. 6.

Avverso le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di riconoscimento della qualifica artigiana è ammesso ricorso in via amministrativa entro 90 giorni dalla deliberazione stessa alla Commissione regionale per lo artigianato, operante in ogni capoluogo di Regione che decide in via definitiva entro il termine di 60 giorni dalla sua presentazione.

La Commissione regionale dell'artigianato, cui fanno parte di diritto i Presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato, viene nominata, con i criteri e le proporzioni del II comma dell'articolo 5 con provvedimento del competente organo regionale.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato in materia di riconoscimento della qualifica artigiana possono essere impugnate, entro 90 giorni, dinanzi alla magistratura ordinaria.

Il ricorso amministrativo e l'azione giudiziaria possono essere proposti dal titolare dell'impresa artigiana e dagli Enti pubblici operanti nel settore artigiano.

ART. 7.

L'impresa artigiana che, oltre alle proprie finalità economiche, si proponga specificamente la qualificazione e l'addestramento di allievi artigiani e l'aggiornamento professionale degli artigiani, può ottenere, a richiesta del suo titolare, il riconoscimento di bottega-scuola per la gestione di corsi di istruzione artigiana e di corsi complementari per apprendisti.

La bottega-scuola deve essere allestita in conformità alle norme generali antinfortunistiche e di igiene del lavoro, deve essere diretta e gestita personalmente dal titolare in possesso della qualifica di maestro artigiano di cui al successivo articolo 8 e deve risultare adeguatamente attrezzata dal lato tecnico ed ambientale.

Il riconoscimento è concesso dal Presidente della Giunta regionale, su conforme parere dell'organo regionale istituito ai sensi del precedente articolo 6.

ART. 8.

L'aspirante al titolo di maestro artigiano deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) possedere il pieno godimento dei diritti civili;
- 2) essere di buona condotta morale e civile;
- 3) avere esercitato, in qualità di titolare di azienda artigiana, il mestiere per un periodo non inferiore a 10 anni e possedere una notevole e specifica preparazione tecnica e professionale ed una elevata attitudine al lavoro artigiano;
- 4) avere avuto alle proprie dipendenze apprendisti artigiani per un periodo non inferiore a 5 anni.

La qualifica è attribuita dalla Regione ed è valevole sull'intero territorio nazionale.

ART. 9.

Le Regioni sia a statuto speciale che a statuto ordinario non possono introdurre limiti o restrizioni all'esercizio sul proprio territorio, di attività imprenditoriale artigiane da parte di cittadini provenienti da altre regioni o di stranieri.

I titoli, diplomi o altri requisiti di carattere professionale o personale necessari per l'esercizio dell'impresa artigiana devono essere previsti da leggi dello Stato, che ne disciplinano gli effetti e le modalità di conseguimento in termini di eguaglianza ed uniformità su tutto il territorio nazionale.

ART. 10.

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il Comitato centrale dell'artigianato, organo tecnico-consultivo per i problemi di carat-

tere nazionale e internazionale, riguardanti il settore dell'artigianato.

Esso è costituito con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la durata di 5 anni ed è composto:

a) da 5 rappresentanti delle Regioni designati dalla Commissione interregionale prevista all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

b) da 15 rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della categoria;

c) da 5 rappresentanti dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane designate dalle organizzazioni sindacali.

Sono membri di diritto:

1) un dirigente superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

2) il presidente del consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

3) il presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Per l'esame di particolari problemi il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può valersi della consulenza di rappresentanti di pubbliche amministrazioni ovvero di esperti.

Il Comitato centrale dell'artigianato è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.

Con il decreto di costituzione del Comitato sono nominati un segretario e due vice segretari e viene determinata la misura della medaglia di presenza, della indennità giornaliera di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai membri, agli esperti ed ai segretari del Comitato per ogni giornata di seduta.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.